

**REGOLAMENTO (CE) N. 2464/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 1999**

che modifica il regolamento (CE) n. 1729/1999 recante misure speciali in deroga ai regolamenti (CEE) n. 3665/87 e (CEE) n. 3719/88 per quanto riguarda il latte e i prodotti lattiero-caseari, le carni bovine, le carni suine, le uova, le carni di pollame, i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e taluni prodotti del settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 14, e l'articolo 28, nonché le disposizioni corrispondenti di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati per i vari prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1729/1999 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/1999 ⁽⁴⁾, ha introdotto misure speciali per regolarizzare le operazioni d'esportazione che non sono state ultimate a causa del manifestarsi della contaminazione da diossina di alcuni prodotti;
- (2) le misure sanitarie adottate da alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni provenienti dalla Comunità sono tuttora in vigore e continuano a compromettere le possibilità di esportazione di taluni prodotti agricoli;
- (3) le conseguenze negative per gli esportatori comunitari vanno limitate prolungando la validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti e prorogando determinate scadenze;
- (4) attesa l'evoluzione della situazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente;

- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1729/1999 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Su richiesta del titolare, il periodo di validità dei titoli di esportazione rilasciati ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1162/95 ^(*), 1466/95 ^(**) e 174/1999 ^(***) che erano stati richiesti entro il 7 giugno 1999 e la cui validità non è scaduta prima del 31 maggio 1999, è prorogato fino al 30 novembre 1999.

^(*) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

^(**) GU L 144 del 28.6.1995, pag. 22.

^(***) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

- 2) All'articolo 2, paragrafo 3, il termine di «180 giorni» è sostituito da «210 giorni».

- 3) All'articolo 4, paragrafo 3, primo trattino, il termine di «150 giorni» è sostituito da «210 giorni» ed è aggiunta la frase seguente: «Tuttavia, la proroga non dovrà oltrepassare la data del 31 maggio 2000».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 204 del 4.8.1999, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 16.10.1999, pag. 7.